

veramente contro il diritto che gli compete; dunque sembra che anche in questo vi sia una ragione per ricercare l'istanza privata, il che pone l'ufficio pubblico nella situazione di potere stabilire un procedimento.

A me pare conseguentemente non vi sia sufficiente ragione per obbligare il Ministero pubblico a procedere *ex officio*, tanto più che esso è già così aggravato di pubbliche accuse che io non so, qualora gli si applichi ancora tutta questa materia, come farà ad adempiere ad una tale missione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arrigo.

ARRIGO. L'onorevole professore Genina ha già detto parte di quanto era mia intenzione di osservare, ed io altro non avrei da aggiungere se non che parmi si voglia dare a questo atto di contraffazione il carattere predominante di un reato che offende l'ordine pubblico, e ciò dopo che nella discussione che ha preceduto sugli articoli 9 e 10 si è escluso il sistema della pubblicità, sistema che appunto da molti era domandato onde ovviare a che in seguito di qualche frode che scientemente o inscientemente venisse fatta, sia il pubblico che i privati venissero a risentirne danno.

In questa sorta di reati, come bene disse il deputato Genina, primeggia assolutamente l'interesse privato, e niente osta a che l'azione penale sia solo limitata al caso che vi sia querela della parte lesa, giacchè non veggo che l'interesse pubblico sia così altamente compromesso da rendere necessaria l'azione del Ministero pubblico indipendentemente dalla querela della parte lesa; e molto meno può rendersi necessaria l'azione del Ministero pubblico, inquantochè, stando agli articoli 9 e 10, ad esso ben di sovente mancherebbero gli elementi per costituire gli estremi del reato, vale a dire l'*animus delinquendi*, il dolo, senza cui non può darsi reato di sorta. L'articolo 9 non prescrive a colui che fa uso di un marchio di accertarsi avantitutto se esista o no un altro marchio eguale; si lascia in sua facoltà. Se dunque l'articolo non prescrive, a chi richiede, di accertarsi se quel marchio è usato da altri, e dietro la difficoltà che venne già dimostrata, che il nuovo richiedente assuma queste indagini, mancherà sempre al Ministero pubblico l'elemento costitutivo del reato, ed egli si esporrebbe ad inutili spese di procedimento. Invece, lasciando la cosa a carico del privato, questi, prima di fare la richiesta al Ministero pubblico, dovrà pensare se avrà mezzo di stabilire gli elementi del reato, e, dove non li possa stabilire, egli sottostarà a tutte le spese del procedimento.

Avuto riguardo pertanto, sia alla natura del reato, che non compromette grandemente l'ordine pubblico, sia alla difficoltà di trovare gli estremi del reato, e considerando che esporrebbe il fisco e le finanze a spese gravissime, io non posso che accedere alla osservazione mossa dal professore Genina; ed insisto perchè l'articolo 14 sia formulato in modo che apparisca il Ministero pubblico non dovere mai procedere se non dietro denuncia della parte lesa, come in tanti e tanti altri casi previsti dal Codice penale in cui l'ordine pubblico trovasi assai più compromesso.

GENINA. Io proporrei solo di togliere la parola *non*.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DEFORESTA. Innanzitutto debbo osservare che, quando diciamo che per promuovere queste azioni non è necessaria l'istanza della parte, non escludiamo che questa abbia essa pure il diritto di promuoverla; il Ministero pubblico potrà procedere d'ufficio; ma potrà anche procedere sull'istanza della parte interessata. Il motivo per cui crediamo che sia

necessario di lasciare al Ministero pubblico il diritto di procedere anche di ufficio si è perchè due sono le ragioni per cui può esservi luogo a procedere. La violazione dell'interesse privato e la violazione della pubblica morale, la quale costituisce sempre un reato più o meno grave secondo le circostanze.

È indubitato che il negoziante, servendosi del marchio altrui commette una frode che, se non sempre, almeno talvolta può costituire un reato. In questo caso, secondo il nostro sistema penale, il Ministero pubblico può, anzi deve procedere di ufficio. Quindi di necessità deve dichiararsi nella legge che il Ministero pubblico potrà, occorrendo, procedere d'ufficio.

Io mi lusingo che, dietro queste spiegazioni, l'onorevole preopinante non insisterà nella sua proposta.

GENINA. Io non voglio che fare una breve osservazione. L'onorevole deputato Deforesta dice che questa violazione è un'offesa alla morale, e che quindi bisogna che l'ufficio del Ministero pubblico possa procedere contro questi atti.

Io gli faccio osservare che in tutti i reati contro i pubblici costumi si ricerca sempre l'istanza dell'individuo danneggiato. Dunque questa non sarebbe una ragione sufficiente per dire che, secondo il nostro sistema penale, bisogna dare la facoltà al Ministero pubblico di procedere *ex officio*.

Noterò in secondo luogo che non è a credersi che quelli i quali sono particolarmente interessati a difendere i loro diritti non siano per inoltrare questa istanza e che quindi non si possa, con questo mezzo, venire a punire la violazione della pubblica morale.

Dunque queste ragioni non mi paiono sufficienti per imporre al Ministero pubblico un obbligo che, come ho già detto, e come venne chiarito dal deputato Arrigo, esso ben sovente non saprebbe come disimpegnare, perchè gli mancherebbero tutti gli elementi e i dati necessari onde potere stabilire una procedura, la quale non debba poi solamente aggravare di spese le finanze senza trarre ad utili risultati. Epperò, sebbene io apprezzi grandemente le ragioni dette dal deputato Deforesta, ciò nondimeno io credo che, senza pregiudicare la pubblica morale si possa anche richiedere la necessità dell'istanza privata onde si faccia luogo a questo procedimento.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Io credo che, se l'onorevole preopinante avesse letto attentamente l'articolo susseguente a questo che ora discutiamo, si sarebbe forse convinto della necessità della disposizione di cui propone la soppressione. Nell'articolo 15 infatti si determinano i casi in cui vi è luogo all'applicazione dell'articolo 406 del Codice penale, cioè quando vi deve essere azione penale.

Ora nei casi qui contemplati, non solo vi è quello in cui si faccia uso del marchio o di un segno distintivo interno, ma altresì vi è quello del fatto dell'introduzione, dello spaccio e della vendita di un marchio introdotto dall'estero.

Se noi vogliamo realmente impedire che si abusi dei marchi esteri, credo sia indispensabile lasciare al Ministero pubblico di agire senza che vi sia istanza privata. Nè mi sgomenta l'idea che di questa facoltà voglia abusare il Ministero pubblico. Io penso che ne farà uso moderatissimo, e non vorrà tentare azione se non quando l'uso del marchio avrà servito a fare una specie di truffa od un'operazione commerciale di mala fede. Quando si sarà fatto abuso di un marchio in buona fede, certamente il Ministero pubblico non intenterà azione; ma la intenterà solo quando vi fu intenzione di frode e massimamente quando l'assunzione di un